



COMUNE DI PETROSINO

(Provincia Regionale di Trapani)

C.A.P. 91020

C.F. 82007940818 -

Partita IVA 00584590814

Tel. 0923/ 731741 - Fax 731747

E-mail: urbanistica@comune.petrosino.tp.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0 HZ E 300 GHZ

Capo I - Norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

Art. 2 - Obiettivi

1. Con il presente Regolamento il Comune, in conformità con il principio di precauzione che ritiene prioritario, intende assicurare:
 - a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
 - b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la

migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 4 - Inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'ufficio urbanistica comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
5. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.
6. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante. Potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali, così come previsto al successivo art. 6.
7. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 490/99 e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 5 - Impianti tecnologici

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 6 - Localizzazione

1. Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio, sulla considerazione della mancanza del regolamento locale che disciplina la materia si individuano tre diverse zone:
 - a) **aree ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato** che verranno definite anche **aree di attenzione** corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato.
 - b) **aree compatibili** corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, con esclusione degli ambiti ricadenti in aree assoggettate da leggi statali, regionali, o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità assoluta.
 - c) **aree vincolate** corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, ed inclusi negli in ambiti ricadenti in aree assoggettate da leggi statali, regionali, o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità assoluta.
2. Nelle aree di **tipo a) (centro abitato)**. La installazione delle stazioni radio base è condizionata all'esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, edifici), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all'interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell'ambiente. All'interno del perimetro dei centri abitati, non potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali.

In ogni caso l'altezza cui ancorare le antenne dovrà essere superiore a quelle degli edifici circostanti. Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell'impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.

3. Nelle aree di **tipo b) (fuori dal centro abitato)**. Sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

4. Nelle aree di **tipo c) (fuori del centro abitato)** ricadenti in ambiti vincolati) dette anche **aree non idonee perché:**

-la localizzazione contrasta con le norme;

5. Gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente Regolamento.

5. Nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico, individuando siti distanti da campi sportivi, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche di ogni ordine e grado e relative pertinenze che vengono ritenute aree sensibili da tutelare.

Art. 7 - Individuazione cartografica degli ambiti

1. La classificazione del territorio, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, è quella risultante dalla cartografia con la quale è stato perimetrato il centro abitato.

Art. 8 - Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Per garantire una efficace valutazione degli interventi proposti e l'ottimizzazione degli stessi in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV).

2. Il GTV è coordinato dal dirigente dell'ufficio Urbanistica ed è costituita dalla Commissione edilizia Comunale).

Capo III - Procedure autorizzative

Art. 9 - Autorizzazioni

1. Le installazioni di stazioni radio base per reti elettroniche mobili GSM/UMTS e la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti, vengono autorizzate dal responsabile dell'Ufficio urbanistica, previo parere del GTV, con provvedimento, contenente anche il titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa in materia edilizia, se necessario, e previo accertamento:

a) da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge-quadro n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione;

b) da parte del Servizio Edilizia Privata della compatibilità edilizia, nonché del rispetto dei vincoli ambientali;

c) da parte dell'Azienda USL del rispetto delle normative igienico sanitarie;

d) da parte delle Autorità preposte alla tutela di altri eventuali vincoli, della compatibilità in relazione al sito di localizzazione dell'impianto.

2. L'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti di cui al precedente comma 1, deve essere presentata all'ufficio Urbanistica.

3. E' sufficiente la denuncia di inizio di attività solo nell'ipotesi in cui vi sia un Programma esecutivo approvato, con il quale il Gestore abbia fornito per gli impianti anche i dati e la documentazione prevista al precedente comma 2.
4. L'Ufficio Urbanistica provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una o più Amministrazioni interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. L'ufficio Urbanistica deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Art. 10 - Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell' A.R.P.A. e dell'Azienda U.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al successivo articolo (*vigilanza e controllo*) del presente Regolamento.
3. Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla normativa vigente.
4. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio urbanistica in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Art. 11 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale

1. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale in materia di "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali"

Art. 12 - Diritti di istruttoria

1. Per l'attività connessa alla pianificazione, all'istruttoria delle singole domande di autorizzazione ed alla verifica del corretto insediamento degli impianti NON sono dovuti diritti di istruttoria.

Capo IV - Risanamento ambientale

Art. 13 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati,
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Art. 14 - Vigilanza e controllo

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno annuale, effettuati dall'A.R.P.A. su richiesta degli uffici comunali.
2. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.

4

Art. 15 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nell'atto di autorizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia, viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
5. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000, viene ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
6. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 10.000.
7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000.

9. Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
10. Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un'installazione provvisoria ai sensi del 5 comma dell'art. 13 del presente Regolamento, è applicata una sanzione di € 10.000. In caso di recidiva viene applicata nei confronti del Gestore una sanzione di €. 20.000.
11. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
12. In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare € 100.000.

Capo VI - Partecipazione e informazione

Art. 16 - Partecipazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97.

Art. 17 - Informazione e formazione

1. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

Capo VII - Norme Transitorie

Art. 18 - Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale